



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 32

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio (Manpower S.r.l.).

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19.10 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 Consiglieri, assenti n. 14

| | | P | A | | | P | A |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PEPE | Fausto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MOLINARO | Giuseppe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AMBROSONE | Luigi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ORLANDO | Nazzareno | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CAPEZZONE | Roberto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ORREI | Mario | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CAPUTO | Gennaro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PAGLIA | Luca | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COLLARILE | Leonida | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PALLADINO | Marcello | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DE MINICO | Luigi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | PALMIERI | Annachiara | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE NIGRIS | Luigi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | PASQUARIELLO | Mario | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE PIERRO | Francesco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PICUCCI | Oberdan | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE RIENZO | Massimo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | POCINO | Francescosaverio | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FIGLIORE | Pasquale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QUARANTIELLO | Giovanni | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FIGLIOTTI | Florianita | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TANGA | Sergio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INGALDI | Amina | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIBALDI | Raffaele | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IZZO | Giovanni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRUSIO | Luigi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LANNI | Nazzareno | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZARRO | Giovanni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LAURO | Vincenzo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ZOINO | Francesco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MAZZA | Livio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZOINO | Mario | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MICELI | Angelo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Castiello, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zello.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo

Relazione

Premesso:

- che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenga con delibera consiliare dando agli enti locali la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per i sottoelencati motivi:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzionali, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO:

- che presso il Settore Beni Culturali risulta la partita debitoria, maturata successivamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario e riconducibile al citato art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, relativa al pagamento della somma di € 2.281,36 in favore della ditta Manpower s.r.l. P.IVA 11947650153, a titolo di interessi moratori di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 5210/2015;
- che il suddetto debito fuori bilancio è quantificato e dettagliatamente descritto nella scheda allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Tutto ciò premesso, propone:


- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, di cui all'allegata scheda di rilevazione della partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturato alla data di redazione della presente proposta per un importo di € 2.281,36, correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;
- di stabilire che, con il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e /o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;
- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 2.281,36 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714 della legge

28/12/2015 n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:

- dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
- dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato al competente Dirigente di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Benevento,

Il Segretario Generale
Dirigente Reggente
Dott. Claudio Uccelletti



PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento, li

Il Dirigente reggente del
Settore Beni Culturali
Dott. Claudio Uccelletti



PRESENTI 19

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile (All.1);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Visto il documento Lanni (verbale CC n.31 del 28/4/2016);

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emanazione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indefferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti (Capezzone, De Piero, Trusio)
delibera

di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett.a) del TUEL n. 267/2000, di cui all'allegata scheda di rilevazione della partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturato alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 2.281,36 correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di stabilire che la copertura prevista per l'importo di Euro 2.281,36 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art.1, comma 714 della legge 28/12/2015 n.208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota 29/02/2016 prot. 19276;

dall'importo di Euro 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot.13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;

dall'importo di Euro 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio comunale n.74 del 30/11/2015, che derivano:

- per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
- per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
- per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale.

Di dare mandato al competente dirigente di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni di spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di rinoscimento come debiti fuori bilancio;

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegate del Dirigente Settore Cultura, come riepilogate negli elenchi allegati;

Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:

- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che la partita debitoria da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente ratione materiae abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 - ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276: dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014; dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 15/04/2016

Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
Dott. Emilio Porcaro



Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

Dott. Maurizio Boffa – Presidente;

Dott. Aniello Ambrosio – Componente;

Dott. Salvatore Esposito – Componente;

revisori dei Conti ai sensi dell'art.234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n.01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare la seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c. lett. d):

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

| settore | importo | lettera e | lettera d | lettera a |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| opere pubbliche | 15.291.106,21 | 21.152,00 | 86.429,63 | 15.183.524,58 |
| avvocatura | 753.279,09 | | | 753.279,09 |
| avvocatura | 166.713,01 | | | 166.713,01 |
| avvocatura | 122.286,45 | 122.286,45 | | 0,00 |
| avvocatura | 38.930,84 | 38.930,84 | | 0,00 |
| servizio al cittadino | 185.840,17 | 3.321,45 | | 182.518,72 |
| attività produttive | 219.373,17 | | | 219.373,17 |
| beni culturali | 2.062,98 | | | 2.062,98 |
| beni culturali | 2.281,36 | | | 2.281,36 |
| beni culturali | 15.553,60 | | | 15.553,60 |
| beni culturali | 24.106,70 | | | 24.106,70 |
| gest.economica | 970.478,94 | | | 970.478,94 |
| | 1.366.150,43 | | | 1.366.150,43 |
| totale | 19.158.162,95 | 185.690,74 | 86.429,63 | 18.886.042,58 |

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 19.162.841,75 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- l'art. 194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- che alla data odierna l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2016;

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del d.lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio potranno trovare integrale copertura, in caso di approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, alla luce dei sopracitati debiti rideterminati, mediante accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 - ter del TUEL;

CONSIDERATO

- I pareri di regolarità tecnica favorevole rilasciati dai funzionari addetti;
- I pareri di regolarità contabile favorevole rilasciati dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
- che il Collegio, vista la mole delle sentenze rientranti nella proposta ed i tempi ridottissimi a disposizione per esprimere il dovuto parere ha proceduto ad un'analisi completa delle schede relative redatte dai funzionari preposti e ad un esame a campione delle singole sentenze;
- l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Avvocatura di cui al prot. 34962 del 14 aprile 2016;
- la nota della Corte dei Conti del 29/02/2016 prot. 19276;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett.a) relativi a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014 e lett. d) del dlgs.267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Dlgs 10/08/2014 che sostituisce l'art.163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art.194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art.191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art.194 del TUEL. Infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art.194 del TUEL l'Organo Consigliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett. e) del dlgs.267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;


La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente:

Dott. Anello Ambrosio - Componente:

Dott. Salvatore Esposito - Componente





Città di Benevento

SETTORE BENI CULTURALI
PATRIMONIO UNESCO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. _____
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: BENI CULTURALI - PATRIMONIO UNESCO

SERVIZIO: CULTURA FASC.

Il sottoscritto Segretario Generale, Dirigente Reggente, Dott. Claudio Uccelletti, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: MANPOWER S.R.L.

Partita IVA: 11947650153

Residenza: Via G. Rossini, 6/8 - Milano

Oggetto della spesa: XXXIII Edizione del Festival "Benevento Città Spettacolo – Servizio di somministrazione lavoro temporaneo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati): Tribunale di Milano – Sentenza n. 5210 del 22/04/2015.

Epoca della prestazione: 7/12 Settembre 2012

IMPORTO INTERESSI: Euro

| | |
|--|----------|
| interessi moratori su € 10.115,21 dal 31/10/12 al 27/11/2015 | 2.281,36 |
|--|----------|

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| TOTALE CREDITO PER INTERESSI | EURO | 2.281,36 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE: In occasione della XXXIII edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, il Settore Beni Culturali, con determinazione dirigenziale n. 225 del 30/08/2012, affidò il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla Manpower S.r.l., con sede legale in Milano alla Via G. Rossini, 6/8 e filiale in Benevento alla Via del Pomerio, n. 39 – P. IVA 11947650153 – per una spesa massima prevista pari a € 29.000,00 (IVA inclusa), precisando che il pagamento del corrispettivo restava subordinato all'effettivo incasso da parte del Comune di Benevento del finanziamento della Regione Campania.

La ditta Manpower, a fronte del servizio regolarmente reso, ha emesso la fattura n. 2012-0060755 del 30/09/2012 dell'importo complessivo di € 26.974,40 (IVA inclusa).

Non avendo il Comune di Benevento potuto provvedere al pagamento della citata fattura a causa della mancata erogazione del finanziamento regionale, la ditta Manpower S.r.l., in data 03/05/2013, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Milano, chiedendo anche il pagamento delle fatture relative alla II edizione della manifestazione "Benevento Città Luce".

Il Tribunale Civile di Milano, con Decreto Ingiuntivo n. 28557/2013, notificato in data 04/09/2013, ha ingiunto al Comune di Benevento di pagare in favore della Manpower la somma complessiva di € 124.057,65, a titolo di sorta capitale, oltre interessi moratori come richiesti.

Il Comune di Benevento, per intercorsi parziali pagamenti, proponeva opposizione avverso il citato Decreto Ingiuntivo n. 28557/2013, opposizione sulla quale il Tribunale civile di Milano si è pronunciato con sentenza n. 5210/2015 revocando il citato decreto ingiuntivo e condannando il Comune di Benevento al pagamento del residuo importo di € 10.115,21, oltre interessi moratori come richiesti.


Successivamente a tale sentenza, il Settore Beni Culturali, con determinazione dirigenziale n. 241 del 20/10/2015, ha disposto il pagamento della somma di € 10.115,40 (Iva inclusa), a titolo di saldo della sorta capitale di cui alla fattura n. 2012-0060755 del 30/09/2012 (mandato di pagamento n. 7413 del 25/11/2015 con quietanza del 27/11/2015).



Al fine di ottemperare alla citata sentenza n. 5210/2015, occorre ora provvedere al pagamento degli interessi ed a tal fine è stata predisposta la presente di rilevazione della partita debitoria.

Benevento,

Il Segretario Generale
Dirigente Reggente
Dott. Claudio Scielletti



Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Emilio Porcaro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vasile ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73221/2013 promossa da:

COMUNE DI BENEVENTO (C.F. 00074270620), con il patrocinio dell'avv. ALBERTI ARLENE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso il difensore avv. ALBERTI ARLENE

Opponente

CONTRO

MANPOWER S.R.L. (C.F. 11947650153), con il patrocinio dell'avv. FINOCCHIARO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. FINOCCHIARO MARIA

opposto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il COMUNE DI BENEVENTO ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da MANPOWER SRL, per il pagamento di €124.057,65 (credito su 8 fatture emesse nell'anno 2012 per somministrazione di lavoro).

Il COMUNE, ammettendo di aver affidato a controparte il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ha però contestato il debito residuo preteso ed azionato da controparte, eccependo che invece il suo ammontare sarebbe di €87.485,21 per intercorsi parziali pagamenti.

L'opponente ha dunque chiesto la revoca del decreto.

Costituitasi, la creditrice ha ammesso la ricostruzione contabile effettuata da controparte come corrispondente al vero. Ha eccepito però che i pagamenti in acconto sarebbero stati effettuati tutti successivamente al deposito del ricorso monitorio e, poi, del decreto emesso. Ha così chiesto la conferma del decreto, in



quanto legittimo al momento dell'emissione e, solo in via subordinata, la condanna di controparte al pagamento della differenza.

Non depositate memorie istruttorie (ma solo la memoria n.1 dell'opponente), la causa giunge oggi in decisione.

Avendo ammesso la creditrice opposta che il credito azionato è ridotto ad un importo inferiore per via dei pagamenti in acconto, tanto da essere attualmente pari ad €.10.115,21 in linea capitale (come indicato in sede di odierne conclusioni) -e ciò evidentemente per via di ulteriori pagamenti nelle more eseguiti dal COMUNE-, il decreto opposto non può certo ricevere conferma e va dunque revocato.

Difatti, il decreto originariamente emesso non è più corrispondente all'attualità del credito: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto non strettamente alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Dunque, quando l'opponente eccepisca l'avvenuto pagamento ed il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, detta eccezione, deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (così Cass.21432/2011).

"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (Cass.SS.UU.n.7448/1993).

Ciò posto, nel caso di specie accade che l'opponente ha provveduto a pagamenti in acconto fin da epoca precedente al deposito del ricorso monitorio, come difatti emerge dalla "situazione conto Manpower" prodotta dal Comune (e non specificamente contestata dalla creditrice) in cui i primi pagamenti risalgono al mese di maggio 2012. Tale circostanza si evince anche dalle determinate prodotte in atti.

Va dunque revocato il decreto e, contestualmente, condannato l'opponente al pagamento della sola differenza attualmente risultante previa detrazione degli acconti ricevuti, ammessa dalla creditrice in €.10.115,21, oltre interessi moratori.



Sentenza n. 5210/2015 pubbl. il 22/04/2015
RG n. 73221/2013

Quanto alle spese di lite, si deve osservare che le spese della fase monitoria devono rimanere a carico del creditore in quanto i primi pagamenti parziali sono del mese di maggio 2012 e dunque anteriori al decreto emesso a luglio; di detti pagamenti, inoltre, MANPOWER non ne ha dato atto in calce al decreto, emesso per l'intero, in occasione della notificazione di esso, così comportando la necessità dell'opposizione.

Difatti, *"il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto"* (Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014).

In ordine alle spese di lite della presente fase di opposizione, poiché, per quanto detto, non vi è stata contestazione e resistenza da parte del creditore alle eccezioni mosse dall'opponente (dunque reciproca soccombenza) si reputa equo compensarle integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo n.28557/2013 R.Ing;

condanna COMUNE DI BENEVENTO al pagamento del residuo importo di €.10.115,21 oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;


compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 22.4.2015

Il Giudice
dott. Luisa Vasile

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
AI SENSI DEL D.L. 90/2014



AR P793-3

STUDIO LEGALE
studio@studiofinocchiaro.com

legale

Avv. Maria Finocchiaro
Avv. Francesca Demartini
Avv. Angela Grazia Picardo

Citta' di Benevento

Genova, 10.12.2015

Prot. 2015/0111187 Ingresso
del 22/12/2015

Mitt.: STUDIO LEGALE AVV. MARIA

Raccomandata a.r.

Via Pec: urp@pec.comunebn.it

Spett.le
Comune Di Benevento
Via Annunziata – Palazzo Mosti
82100 Benevento (BN)

OGGETTO Manpower Srl/Comune Di Benevento

Pos. 5343 bis

In nome e per conto di Manpower Srl sono a sollecitare il pagamento delle residue somme dovute dal Comune in conseguenza della sentenza n. 5210/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data 22.04.2015, munita di formula esecutiva in data 01.06.2015 ed a Voi notificata il 23.07.2015.

Precisato che la mia assistita ha ricevuto in data 30.11.2015 il pagamento della sorte capitale di Euro 10.115,21 rammento che la sentenza citata condanna il Comune di Benevento al pagamento, in aggiunta all'importo anzidetto, degli interessi moratori dal dovuto al soddisfo, per un importo pari ad Euro 2.198,02.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente presso Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 8 Corso Vittorio Emanuele II – Milano – IBAN IT 07 V 01005 01608 000000013300 intestato alla stessa Manpower srl.

Copia della relativa contabile dovrà essere inviata al fax n. 010 590 816 a riprova dell'avvenuto adempimento.

Comunico infine che in difetto di positivo riscontro Manpower srl si riterrà libera di dar corso alla più opportune azioni a tutela del proprio credito.

Distinti saluti.

Avv. Maria Finocchiaro




66174/AN

*gr. benevento
23.12.15*

PUNTO N. 7

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (MANPOWER S.R.L.).

Così come sopra, mi vi sono motivi di incompatibilità dei presenti? Allora 16 favorevoli e 3 astenuti.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 26 MAG. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 26 MAG. 2016

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(~~Francesco~~ MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti